



Provincia di Reggio Calabria

SETTORE 16

Ambiente - Energia - Demanio Idrico e Fluviale – A.P.Q. Infrastrutture
Servizio 3 - Demanio Idrico e Concessioni Demaniali - Sorveglianze Idrauliche

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO

**Procedure per la Concessione di aree del demanio idrico e criteri per la
determinazione dei relativi canoni**

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento e riferimenti normativi

1. La presente normativa disciplina le modalità di rilascio di concessioni riguardanti aree del demanio idrico.
2. Per le modalità di rilascio delle autorizzazioni relative agli interventi interferenti con le pertinenze idrauliche di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904 e per le concessioni di derivazioni d'acqua pubblica si rimanda alle rispettive discipline regolamentari.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Provincia all'indirizzo: www.provincia.rc.it
4. Per le fonti normative si fa riferimento al c.c. (articoli 822, 945 e 946), al R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", al R.D. 959/1913 "Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione", al R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni, alla legge 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 "Criteri e modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato ad uso diverso dall'abitativo", al Decreto Legislativo 152/06 "Norme in materia ambientale".

Articolo 2

Usi soggetti a concessione.

1. Per concessione si intende il provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti il Demanio Idrico.
2. Fanno parte del Demanio Idrico:
 - a) tutte le acque superficiali pubbliche;
 - b) le particelle catastalmente intestate a "Demanio Pubblico dello Stato per le opere idrauliche di 2° categoria", o altre dizioni analoghe che inequivocabilmente fanno riferimento al demanio Idrico, come determinato dal c.c. (articoli 822 e 945, 946), nonché tutti i corsi d'acqua pubblica come determinati dalle norme vigenti.
3. Sono soggette a concessione:
 - a) le occupazioni o l'utilizzazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, terreni e specchi d'acqua, compreso opere di attraversamento aereo o sotterraneo dei corsi d'acqua pubblici e scarichi idrici in essi;
4. Le utilizzazioni del demanio idrico senza titolo incorrono nelle sanzioni previste dagli articoli 219 e 222 del R.D. 1775/1933 e dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..
5. Il presente regolamento stabilisce:
 - a. le procedure per il rilascio delle concessioni limitatamente alle concessioni di aree appartenenti al Demanio idrico (terreni, specchi d'acqua);
 - b. le tariffe di base per il calcolo del canone dovuto per tutti i tipi di concessione del demanio idrico;
 - c. le regole cui sono sottoposte le occupazioni senza titolo.

Articolo 3

Competenze al rilascio delle concessioni

1. Le concessioni, in quanto mera applicazione di norme generali approvate dal Consiglio Provinciale con il presente regolamento, vengono rilasciate dal Dirigente competente in materia di demanio idrico.

CAPO II DOMANDA DI CONCESSIONE

Articolo 4 *Domanda di concessione*

1. La domanda di concessione deve essere indirizzata alla Provincia di Reggio Calabria per la generalità dei corsi d'acqua (*utilizzando preferibilmente gli appositi schemi disposti dal Settore competente*).
2. La domanda alla Provincia deve essere indirizzata al Presidente, deve essere presentata in bollo, salvo le esenzioni di legge, firmata dal richiedente, che deve allegare un proprio documento d'identità, e deve contenere i seguenti dati:
 - a) generalità complete o ragione sociale del richiedente, codice fiscale, domicilio e numero telefonico, indirizzo di posta elettronica (*E-Mail*);
 - b) per gli specchi acquei, gli attraversamenti: indicazione del corso d'acqua, della località e del comune e dell'esatta ubicazione dell'area richiesta;
 - c) per i terreni, oltre a quanto riportato alla lettera b., indicazione dei riferimenti catastali;
 - d) scopo per il quale si chiede la concessione;
 - e) misura della superficie che intende occupare;
 - f) in caso di realizzazione di lavori sul terreno demaniale o sullo specchio d'acqua deve essere acquisita l'autorizzazione ai lavori secondo quanto previsto dallo specifico regolamento; in tal caso la domanda può essere unica, autorizzazione e concessione, completa della documentazione necessaria per entrambe gli aspetti;
 - g) ricevuta del versamento di importo € 100,00 (cento/00) per spese di istruttoria e sopralluogo, versamento da effettuare sul c/corrente Postale N° 14458871 intestato a Economo Provinciale - Provincia di Reggio Calabria, indicando come causale: "spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio Concessione Demanio Idrico". Resta stabilito comunque l'applicazione della rivalutazione periodica in base agli indici ISTAT o all'aggiornamento delle tariffe durante il tempo di validità della concessione; nel caso di un'unica domanda di autorizzazione e concessione è richiesto un solo versamento.

Gli importi per spese di "Istruttoria" e/o "Sopralluogo" e per "Autorizzazione" sono ulteriormente fissate ed adeguate in apposito regolamento.

Alla data del presente "Regolamento" gli importi da richiedere agli utenti per i procedimenti relativi al rilascio di concessioni e autorizzazioni:

➤	domande di concessione	€ 100,00
➤	domande di rinnovo	€ 50,00
➤	domande di subentro	€ 50,00
➤	domande di rinuncia	€ 0,00
➤	domande di autorizzazione	€ 100,00

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in SEI COPIE:

- 1) corografia (1/5000 o 1/10000 o 1/25000);
- 2) estratto di mappa catastale (1/1000 o 1/2000) nella quale sia evidenziata la esatta localizzazione dell'area richiesta in concessione e georeferenziazione effettuata con il sistema "PREGEO";
- 3) estratto di mappa catastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio dell'area richiesta in concessione o delle aree limitrofe;
- 4) visura catastale del terreno richiesto o delle particelle confinanti con l'area richiesta;
- 5) planimetrie catastali quotate dello stato attuale dei luoghi in scala 1:2000, evidenziando l'area demaniale richiesta ed una fascia di rispetto di mt. 10 in continuità con il muro d'argine (se esistente), comprendente l'alveo del corso d'acqua ed il relitto fluviale richiesto;

- 6) sezioni trasversali e profilo longitudinale, di un tratto significativo d'alveo in corrispondenza dell'area interessata, nonché a monte e a valle della stessa, opportunamente estese anche ai circostanti piani di campagna ed dell'alveo del fiume/torrente;
- 7) ampia documentazione fotografica;
- 8) certificato di destinazione urbanistica delle zone circostanti l'area di intervento e stralcio del piano regolatore e delle norme relative alla zona in oggetto (solo per la costruzione di ponti, passerelle, pontili e scatolati per tombature di tratti d'alveo);
- 9) documentazione progettuale delle eventuali opere, in 3 copie di cui una in regola con le norme di legge sul bollo;
- 10) georeferenziazione delle eventuali opere a progetto, effettuata con il sistema "PREGEO";
- 11) relazione descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, sullo stato delle aree oggetto di autorizzazione o concessione ed il loro utilizzo previsto, nonché le eventuali opere da eseguirsi;

- durante l'istruttoria può essere richiesta un' ulteriore integrazione dei documenti allegati alla domanda.

- la documentazione tecnica di cui al comma 3 deve essere sottoscritta e datata da un tecnico abilitato in regola con l'iscrizione al proprio ordine professionale, ad esclusione della documentazione rilasciata in originale dagli uffici competenti.

- la documentazione di cui al comma 3, punto 2) e 6) non è dovuta, tranne quando diversamente disposto dall'ufficio con richiesta di documentazione integrativa, nei casi di richiesta di aree di cui al comma 5 del presente articolo.

- la documentazione di cui al comma 3, punto 6) è necessaria per le tipologie di cui all'art. 23, comma 3 lettere a) e c).

4. Nel caso di unica domanda per autorizzazione e concessione è sufficiente presentare la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 4 in quattro copie per entrambe gli aspetti.
5. Nel caso di domanda concessione su aree di demanio idraulico definite catastalmente come terreni di nuova formazione ed identificate con numero di foglio, numero di particella e superficie, la documentazione di cui al comma 3, punti 1), 2) e 6) non sono dovute.
6. L'esecuzione delle opere a progetto potranno iniziare solamente dopo la stipula del contratto di concessione previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri, assenti e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica e/o in materia di realizzazione di opere oggetto della fattispecie trattata.
7. Le concessioni su corsi d'acqua di bonifica vengono assentite dalla Provincia a seguito dell'autorizzazione rilasciata, a domanda dell'interessato come riportato al comma 1, dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente. La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica stesso.

Articolo 5

Domanda incompleta - Decadenza

1. Qualora la domanda venga inoltrata incompleta dei dati di cui al precedente articolo 4 o degli allegati prescritti o di parte di essi, l'amministrazione terrà sospesa l'istruttoria, dandone comunicazione con A.R. al richiedente, fino a che la documentazione non sia stata completata e comunque non oltre il 30° giorno successivo alla data di riscontro dell'unica comunicazione di richiesta integrazione documenti.
2. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata senza ulteriore comunicazione all'interessato.

CAPO III

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E RELATIVE PROCEDURE

Articolo 6

Requisito generale

1. Tutte le aree di demanio idrico assegnate in concessione devono essere compatibili con le disposizioni del R.D. 523/1904 nonché con gli Strumenti Urbanistici dei Comuni, purché le disposizioni di questi strumenti non contrastino con le norme del R.D. 523/1904 e la normativa vigente.

Articolo 6 bis

Definizioni

Nel presente regolamento si deve intendere per:

1. **Area:** porzione di solo terreno o di solo specchio d'acqua, o entrambe;
2. **Area libera:** area non oggetto di concessione in corso di validità e per la quale non vi siano situazioni già esistenti di utilizzazione, documentate dalle Amministrazioni competenti precedentemente alla Provincia ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del presente regolamento;
3. **Area occupata:** area oggetto di concessione in corso di validità oppure sulla quale vi sono situazioni già esistenti di utilizzazione, documentate dalle Amministrazioni competenti precedentemente alla Provincia ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del presente regolamento;
4. **Area d'interesse generale:** area che non è a servizio di un dato immobile e la cui fruizione può potenzialmente interessare a chiunque sia a scopo di attività produttiva, sia a scopo residenziale ricreativo, sia a scopo ortivo o agricolo

Articolo 7

Criteri generali

Le concessioni di aree del demanio idrico sono assegnate con le seguenti modalità:

1. A domanda dell'interessato ai sensi di quanto riportato nell'articolo 4 limitatamente a:
 - a. aree a servizio di un immobile e indispensabile alla fruizione di esso, quali ponticelli di accesso o similari e scarichi idrici;
 - b. attraversamenti dei corsi d'acqua con reti tecnologiche o strade ;
 - c. domande già agli atti dell'Amministrazione alla data di approvazione del presente regolamento;
 - d. categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14 quando ricorrono le condizioni specificate nell'articolo stesso.

Nel caso di più domande per una stessa area libera, con identica compatibilità riguardo al R.D. 523/1904, la concessione viene rilasciata in base all'ordine temporale di presentazione delle domande.

2. Per le aree libere di interesse generale con procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta (o pubblico incanto), con offerte in aumento sul prezzo minimo prefissato, attivata a seguito di più domande oppure d'ufficio.
3. Prima del rilascio della concessione, ovvero prima della sottoscrizione del contratto, saranno verificate le condizioni del richiedente in ordine al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

La sottoscrizione del contratto può avere seguito se il Responsabile del Procedimento avrà riscontrato dalla Prefettura l'informativa ex art. 50 con esiti negativi o comunque dopo 45 giorni dalla data di richiesta in assenza di riscontro.

Articolo 8

Istruttoria

1. Procedura per la concessione di cui al comma 1 dell'articolo 7:
 - a. L'istruttoria relativa ai provvedimenti richiesti dalla domanda di concessione indirizzata al Presidente della Provincia, inizia con l'iscrizione della domanda al protocollo generale e la sua assunzione al Servizio competente in materia di Demanio Idrico che provvederà a dare comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.
 - b. Entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda al Servizio competente in materia di Demanio Idrico si provvederà a richiedere l'eventuale integrazione documentale. Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'ufficio. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà archiviata con le modalità di cui al precedente articolo 5 comma 2°.
 - c. Se la concessione non comporta la realizzazione di opere, il Dirigente, con propria determinazione, entro i termini fissati dal "Regolamento sul procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.", vigente nella Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, dalla data di arrivo, al Servizio competente in materia di Demanio Idrico, della domanda o alla data di arrivo della documentazione integrativa, acquisito il parere dell'U.O. Idraulica, accoglie o respinge la domanda di concessione, fissando, in caso di esito positivo, il canone, determinato dall'U.O. Demanio Idrico secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento, da corrispondere per la concessione del bene demaniale e l'importo da versare a titolo di cauzione.
 - d. Nel caso di unica richiesta di concessione e realizzazione di lavori
 - il Dirigente, secondo le procedure stabilite nell'apposito regolamento, con proprio atto, autorizza - o non autorizza - l'esecuzione delle opere e con propria determinazione, rilascia la concessione dell'area demaniale sulla quale devono essere realizzate. Le condizioni: canone, durata, cauzione, prescrizioni riguardo alle opere, - sono specificate nel "Contratto di Concessione a firma delle due parti.
 - Prima della stipula dell'atto, saranno richieste all'interessato le somme dovute per il canone annuale, per la cauzione, e le somme necessarie per eventuali spese nonché ogni ulteriore onere a titolo di tasse ed imposte.

2. Procedura per la concessione di cui al comma 2 dell'articolo 7:

le procedure saranno specificate nel bando che verrà volta per volta pubblicato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13

Articolo 9

Durata

1. La durata della concessione viene stabilita nel singolo provvedimento concessorio.
2. Non essendo cedibile a terzi la concessione, anche se non giunta al termine, decade in caso di cessazione del titolare, compreso il caso in cui essa sia necessaria alla fruizione di un bene.
3. Indicativamente la durata della concessione relativa ad opere di pubblica utilità è rilasciata per un periodo minimo di anni 10 e massimo di anni 30, mentre per altre opere e/o utilizzazioni è rilasciata per un periodo di anni 6.

Può essere stabilito un termine superiore a sei anni e comunque non oltre i 19 anni quando:

- a) le caratteristiche dell'attività che il richiedente intende svolgere sull'area richiesta, sono indicative di importanti ricadute sociali ed economiche;
- b) vi siano attività Agricole e/o di produzioni ortofrutticole di Qualità o riconducibili ai Disciplinari di Produzione (DOP, DOC, IGP, IGT) approvati in sede nazionale e comunitaria;
- c) la Provincia, con determinazione motivata del Dirigente, ne ravvisa l'opportunità, in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto, ovvero interventi ritenute importanti sotto il profilo della valorizzazione dell'area, fermo restando che saranno esclusi i progetti che prevedono opere non conformi alle norme contenute nel R.D. 523/1904 e s.m.i.;

Il canone da pagare viene calcolato secondo i criteri riportati nel Capo V che regola i canoni. Resta stabilita comunque l'applicazione della rivalutazione periodica del canone in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 10

Deposito cauzionale per la concessione

1. Per le concessioni di aree del demanio idrico, precedute da lavori, che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio idrico o in particolari circostanze che lo giustificano, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale mancato pagamento del canone, la Provincia dovrà prescrivere il versamento di una cauzione a proprio favore di importo pari a quello dei lavori necessari per il perfetto ripristino dell'area di demanio idrico oggetto della concessione, come previsto dallo specifico regolamento provinciale relativo alle autorizzazioni per gli interventi nelle pertinenze idrauliche.
2. Per gli altri casi di concessioni di aree del demanio idrico, a titolo cautelativo ed a garanzia degli oneri ed obblighi derivanti dalla concessione e dell'eventuale mancato pagamento del canone, la Provincia dovrà prescrivere il versamento di una cauzione a proprio favore di importo pari a quello del canone del primo anno.
3. Il calcolo dell'importo della cauzione sarà effettuato dall'ufficio competente sulla base della somma necessaria al ripristino dei luoghi in caso di inottemperanza da parte del concessionario.
4. La cauzione sarà svincolata con apposito atto del Dirigente competente in materia di demanio idrico alla fine della concessione se ne ricorrono le condizioni, non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di rimborso della stessa.

Articolo 11

Occupazioni temporanee

1. Per occupazioni temporanee si intendono tutte quelle occupazioni od utilizzazioni del demanio idrico la cui durata è al massimo di 30 giorni, e quelle con i cantieri per l'esecuzione di lavori autorizzati, la cui durata è stabilita nell'autorizzazione.

Articolo 12

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee previste nel presente regolamento sono assoggettate alle tariffe giornaliere che saranno determinate con atto della Giunta Provinciale; tali tariffe dovranno prevedere le somme dovute per le occupazioni temporanee di aree del demanio idrico con cantieri, attività ricreative e sportive e attività commerciali, artigianali e industriali.

2. Per le attività a carattere sociale o di pubblica utilità, nonché per manifestazioni e gare non competitive da parte di Enti e Istituzioni Pubbliche, ONLUS, Associazioni in genere, senza scopo di lucro tali occupazioni temporanee sono gratuite.

Articolo 13

Nuove concessioni - Procedura ad evidenza pubblica

1. Fatte salve le domande già agli atti di questa Amministrazione alla data di approvazione del presente regolamento, le nuove concessioni di aree del demanio idrico conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante procedura aperta (o pubblico incanto), con offerte in aumento sul prezzo minimo prefissato.
2. Tale procedura si attua unicamente nel caso di aree di demanio idrico d'interesse generale, escluse le tipologie di beni del demanio idrico a servizio di un immobile, e indispensabili alla fruizione di esso, quali ponticelli di accesso o simili e scarichi idrici, nonché le concessioni per attraversamento dei corsi d'acqua con reti tecnologiche e strade.
3. E' espletata la procedura del bando pubblico ogni volta che è presentata alla Provincia più di una richiesta di concessione, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, per un'area ad interesse generale che risultasse libera, o su iniziativa d'ufficio, tranne nei casi previsti dal Capo II, Art. 2 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 – "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero si procede a trattativa privata quando:
 - a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
 - b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 5.000;
 - c) un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata;
 - d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 17, comma 2 e 3 del presente regolamento.
4. Preliminarmente l'Ufficio competente del Servizio competente in materia di Demanio Idrico esprime il parere idraulico circa la compatibilità dello stato dell'area con il R.D. 523/1904 e s.m.i. e le norme di legge in vigore, individuando le opere eventualmente in contrasto. In tal caso il bando pubblico preciserà le condizioni per il ripristino dell'area in conformità al R.D. 523/1904 e le norme di legge in vigore, precisando inoltre i termini materiali ed economici a carico del concessionario.
5. L'importo minimo prefissato a base d'asta è il canone applicabile all'area oggetto della richiesta, calcolato secondo le tariffe stabilite dal presente regolamento, considerando i vari tipi di uso, oppure un tipo solo nel caso che l'uso dell'area sia già predefinito dal bando.
6. Il bando stabilirà i requisiti per la partecipazione ed il punteggio aggiuntivo da assegnare ai partecipanti che non abbiano liti pendenti con l'amministrazione o con le amministrazioni precedentemente competenti sul demanio idrico.

7. Nel bando saranno indicati i punteggi da assegnare, che dovranno riguardare i seguenti aspetti:
- le caratteristiche dell'attività che il richiedente intende svolgere sull'area, con particolare riferimento alle ricadute sociali ed economiche dell'attività che si intende svolgere nell'area richiesta;
 - nel caso vi siano opere da realizzare, la maggior o minor valenza del progetto sotto il profilo della valorizzazione dell'area, fermo restando che saranno esclusi i progetti che prevedono opere non conformi alle norme contenute nel R.D. 523/1904 e s.m.i.;
 - la condizione di titolare, sia come proprietario che come locatario, del terreno confinante; nel caso che siano presenti più soggetti, il punteggio aggiuntivo sarà assegnato alle attività Agricole e produzioni ortofrutticole di Qualità e/o riconducibili ai Disciplinari di Produzione (DOP, DOC, IGP, IGT) approvati in sede nazionale e comunitaria;
 - livello occupazionale garantito da parte delle attività di Produzioni Agricole ;
 - l'offerta economica.
8. La Provincia provvede a rendere noto il bando mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite con determinazione del dirigente competente in materia di demanio idrico che con lo stesso atto approva anche il bando, previa informazione alla Giunta Provinciale.

Nel caso di procedura ad evidenza pubblica andata deserta, se essa è stata attivata a seguito di richiesta, l'area è assegnata al richiedente.

Articolo 14

Nuove concessioni di aree d'interesse generale - Procedura a domanda

- E' fatta salva la possibilità del Dirigente competente in materia di demanio idrico, previa informativa alla Giunta Provinciale, di assegnare la concessione dell'area demaniale, per i seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - per fini di pubblico interesse o di carattere sociale;
 - Viene comunque fatta salva la possibilità di utilizzo da parte della Provincia di una o più aree del demanio idrico per l'espletamento dei propri compiti istituzionali derivanti dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 2669/1937 in materia di tutela delle opere idrauliche;
 - le priorità sotto riportate si applicano alle domande relative alle sole aree libere;
 - le domande devono essere riferite ad una precisa area;
 - prima della determinazione delle assegnazioni il Dirigente verifica la sussistenza delle condizioni previste per ogni fattispecie.
- Nella determinazione delle assegnazioni il Dirigente applica i seguenti criteri:
 - la priorità da riconoscere alle domande di concessione di aree del demanio idrico per fini di pubblico interesse; a questo fine sono individuate come attività di pubblico interesse, nell'ordine di priorità sotto elencato, quelle relative:
 - alla protezione civile;
 - alla riqualificazione ambientale ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
 - la priorità da riconoscere alle domande di concessione di aree del demanio idrico per fini sociali è limitata ad un numero massimo di 3, e si applica, secondo l'ordine stabilito nell'elenco sotto riportato, nel caso di domande relative ad attività gestite da soggetti pubblici, o da privati e associazioni, senza scopo di lucro, per le quali la vicinanza all'acqua sia necessaria allo svolgimento dell'attività e se questa è rivolta:
 - a disabili (priorità 1);
 - a bambini e adolescenti (priorità 2);
 - ad anziani (priorità 3);
 - per le quali la vicinanza all'acqua non sia necessaria allo svolgimento dell'attività per le medesime categorie, nello stesso ordine (priorità 4, 5 e 6).

3. nei casi di domande concorrenti da parte di più soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate si adotta quale criterio di assegnazione l'ordine temporale di presentazione delle domande; i richiedenti che hanno presentato le domande successive possono, senza ulteriori oneri, modificare l'oggetto della loro richiesta individuando altre soluzioni a loro idonee;

Articolo 15

Situazioni già esistenti

1. concessioni già esistenti:

La richieste di rinnovo delle concessioni, nei modi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 deve essere presentata alla Provincia nei termini di cui all'art. 17 comma 2, e saranno autorizzate con provvedimento del Dirigente previa verifica del permanere delle condizioni di assentibilità sotto il profilo idraulico ed idrogeologico e della sussistenza di condizioni conformi alle norme di legge vigenti nonché del regolare versamento dei canoni dovuti negli anni precedenti;

2. occupazione di aree del demanio idrico senza concessione formale ma risultante dagli atti trasmessi dall'Agenzia del Demanio, e per la quale l'indennità di occupazione è stata pagata per tutti gli anni dovuti:

dovrà essere verificata la compatibilità dell'occupazione con quanto disposto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., sia da un punto di vista tecnico che amministrativo a norma delle leggi vigenti, e solo in caso di esito positivo sarà formalizzata la concessione.

In caso di esito negativo l'indennità richiesta per l'occupazione dell'area sarà maggiorata fino all'avvenuta realizzazione delle opere richieste per l'adeguamento nella misura stabilita all'articolo 25 del presente Regolamento.

Nelle more della definizione dell'esito di cui sopra l'indennità di occupazione dovrà essere pagata nella misura stabilita nell'apposito regolamento delle tariffe.

Nel caso in cui la titolarità dell'occupazione delle aree del demanio idrico o delle aree private non coincida con quella antistante il terreno, l'amministrazione si riserva di riconoscere precedenza nel rilascio della concessione, ai richiedenti titolari o occupanti delle suddette aree retrostanti o confinanti che presentino un progetto che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione, valorizzazione del bene e sviluppo del lavoro;

3. nei casi di occupazione di aree del demanio idrico senza concessione formale e senza le condizioni previste al punto 2 precedente: non è riconosciuto nessun diritto e l'area sarà ritenuta libera e assegnabile secondo le procedure previste per le nuove concessioni (articoli 13 e 14 del presente regolamento) se compatibile con quanto previsto dalle Leggi vigenti, se non compatibile l'assegnazione avverrà dopo l'adeguamento dell'area agli strumenti urbanistici ed edilizi in vigore.

Nelle more della definizione degli interventi di riqualificazione delle aree del demanio idrico saranno disposti gli atti necessari a liberare l'area dagli occupanti abusivi e al recupero dei canoni dovuti a titolo d'indennità, per il periodo di occupazione accertata senza titolo, nonché delle somme a titolo di sanzione previsti dalle disposizioni di Legge vigenti e del presente regolamento. L'indennità richiesta per l'occupazione dell'area sarà maggiorata fino all'avvenuta realizzazione delle opere richieste per l'adeguamento nella misura stabilita all'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 16

Associazioni senza scopo di lucro

1. Alle associazioni che si dedicano ad attività sociali rivolte a categorie protette o a bambini e ragazzi, o che si dedicano ad attività sportive, che dichiarino, documentandolo, di essere senza fini di lucro o enti morali, sarà applicato un canone agevolato ridotto al 50% di quanto definito nell'apposito regolamento delle tariffe ai sensi dell'Art. 23 del presente regolamento, paragrafo b) "Utilizzazione di aree", tabella tariffe per uso residenziale ricreativo, e accordato un vantaggio nella determinazione delle priorità previste all'articolo 13, comma 7, lettera a) nei bandi pubblici.

Articolo 17

Rinnovo

1. Le concessioni di aree del Demanio idrico scadono alla data stabilita sull'apposito "Contratto" di concessione.
2. La domanda di rinnovo è presentata alla Provincia di Reggio Calabria non oltre il termine di otto mesi prima della scadenza della concessione.
3. La concessione può essere rinnovata salvo i motivi di decadenza previsti all'articolo 20 o la sopravvenuta incompatibilità con l'interesse pubblico.

Articolo 18

Caratteristiche della concessione

1. La concessione, e pertanto il godimento del bene concesso, è personale e non può essere trasferita parzialmente o totalmente a terzi, né trasmessa agli eredi; la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata della concessione.
2. L'atto di concessione ovvero il "Contratto di Concessione" è firmato dalle parti. Per le concessioni a persone fisiche il contratto è firmato dall'interessato/i, per le concessioni a società, imprese, consorzi od enti firma il rappresentante legale.
3. Le variazioni della ragione sociale, sede, attività svolta o trasformazioni di società, imprese od enti intestatari di concessione devono essere comunicate alla Provincia.
4. In caso di cessione e/o affitto d'azienda la ditta subentrante deve chiedere il subentro allegando la relativa documentazione.
5. La vendita di beni per i quali la concessione è necessaria alla fruizione (per esempio ponticello di accesso, scarico in acque pubbliche) non comporta che l'acquirente del bene diventi il nuovo intestatario della concessione. Questa sarà rilasciata solo a richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Questa norma vale anche nel caso di costruzione di opere di urbanizzazione su aree del Demanio idrico.
6. Il nuovo intestatario di una concessione preesistente è tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di inizio della propria concessione. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del concessionario cessante.
7. L'intestatario di una concessione non preesistente è tenuto a corrispondere il canone dalla data in cui il diritto all'utilizzo del bene ricadente nel demanio idrico è stato comunicato all'interessato, anche se l'utilizzazione di fatto è iniziata in data posteriore.
8. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile.

CAPO IV

REVOCA - DECADENZA - RINUNCIA

Articolo 19

Revoca

1. Le concessioni sono sempre revocabili, unilateralmente da parte dell'amministrazione, per la sopravvenuta incompatibilità con l'interesse pubblico.
2. La revoca della concessione, così come le modifiche, sarà notificata al concessionario con apposito provvedimento nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza; tale termine non potrà essere soggetto a proroga.
3. Il provvedimento di revoca della concessione sarà tempestivamente notificato al concessionario unitamente alla intimazione alla effettuazione dei lavori di ripristino dei luoghi che evidenzierà i termini temporali entro i quali le opere dovranno essere concluse e l'elenco e la descrizione delle stesse.
4. In caso di mancata effettuazione delle opere di ripristino nei termini imposti la Provincia provvederà d'ufficio con perizia in danno, addebitandone i costi al concessionario.
5. In caso di sopravvenute cause ostative ovvero al venire meno dei requisiti soggettivi del concessionario e/o locatario.
6. il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 3. dell'art. 7 .

Il provvedimento di revoca è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m. i.

Articolo 20

Decadenza

1. Le concessioni precedute dalla realizzazione di opere non possono essere assentite se le autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. sono decadute e se il titolare non completa le opere previste dall'autorizzazione entro il termine assegnato dal provvedimento, o le realizza in modo difforme. Il completamento delle opere è attestato dalla assunzione agli atti dell'U.O. Idraulica della relazione finale *di conformità*.
2. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di decadenza.
3. Sono inoltre motivo di decadenza della concessione:
 - a) l'utilizzo dei beni del demanio idrico dati in concessione per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
 - b) la violazione del divieto di sub concessione *di cui al comma 1 dell'articolo 18*;
 - c) il mancato pagamento del canone nei termini previsti all'articolo 27
 - d) l'abituale mancata manutenzione o conduzione dell'area e/o del bene concesso.
 - e) il venire meno delle condizioni di cui al punto 3. dell'art. 7 .

L'Ufficio del Demanio Idraulico e Fluviale della Provincia dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimenti degli obblighi assunti dal Locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367.

Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento, violazione delle prescrizioni e/o condizioni stabiliti nell'atto di concessione nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 21

Rinuncia

1. Il concessionario che non intenda più usufruire della concessione è tenuto a comunicarlo alla Provincia con preavviso di 90 giorni.
2. E' altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al ripristino dei luoghi, se non diversamente disposto dalla Provincia con apposito "Verbale di Sopralluogo", a cura dell'Ufficio Provinciale del Demanio Idraulico, a seguito della rinuncia.
3. Conformemente a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 18 del presente regolamento il concessionario che rinuncia alla concessione è tenuto a pagare l'intera annualità del canone relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.
4. Alla cessazione della concessione o della locazione, compreso nei casi di Revoca e Decadenza le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.
5. Alla cessazione della concessione l'Ufficio Provinciale del Demanio Idraulico provvederà a redigere apposito Verbale dello stato di consistenza dell'immobile concesso alla presenza dell'interessato e lo stesso costituirà l'atto di consegna del bene alla Provincia.

CAPO V

CANONI

Articolo 22

Canoni, norme generali

1. Come riportato all'articolo 2, per concessione si intende il provvedimento destinato ad attribuire al privato facoltà inerenti al Demanio Idrico.
2. I titolari di concessione sono tenuti a pagare un canone annuo. Detto canone, a seguito del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 in attuazione della L. 15.3.1997 n. 59 e s.m.i., è percepito dalla Provincia di Reggio Calabria.
3. Sono parimenti soggette al canone tutte le concessioni o le utilizzazioni ed occupazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle derivanti da impianti e strutture a rete, di aree del demanio idrico e degli spazi sovrastanti o sottostanti tali aree.
4. In caso di utilizzazione di fatto in assenza di concessione, l'utilizzatore di aree ricadenti nel demanio idrico, così come risultante dagli atti o per come accertato d'ufficio è tenuto al pagamento di una indennità di utilizzazione di pari valore al canone annuo corrispondente alla destinazione d'uso e per gli anni di utilizzazione senza titolo, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento.

5. I concessionari sono tenuti inoltre a versare una cauzione definita al momento dell'atto concessorio.
6. L'importo dei canoni è determinato applicando le tariffe stabilite da apposito regolamento cui si rimanda.
7. I titolari di concessione sono tenuti inoltre a pagare l'importo annuale corrispondente all'ammontare dell'Imposta Regionale sulle concessioni determinata nella misura percentuale del canone annuo di concessione stabilito dalla Legge Regionale N° 1 del 31/12/1971. Tale importo è a beneficio della Regione Calabria.

Articolo 23

Criteria per la determinazione dei canoni per le aree appartenenti al demanio idrico

1. Le tariffe per la determinazione dei canoni sono fissate in apposito regolamento. Con il termine minimo di legge o minimo ricognitorio si intende il canone annuale minimo applicabile. Tale canone viene applicato quando la somma determinata con le tariffe risulta inferiore. Viene applicato anche a tutte le opere di pubblica utilità, cioè ad opere pubbliche realizzate e gestite dai Comuni o altri enti pubblici e dalle quali essi non ricavano un guadagno.
2. Ove ricorrono tipologie di impegno del demanio idrico di tipo particolare, il cui canone non è determinabile con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, la misura dello stesso si determina con i normali criteri dell'estimo avuto riguardo alle Leggi in materia.
3. I canoni sono rapportati alle seguenti tipologie di occupazione o impegno dell'area demaniale:

a) Attraversamenti, o percorrenze in alveo, a loro volta divisi in:

1. Attraversamenti aerei con elettrodotti senza infissione di pali;
2. Attraversamenti aerei con elettrodotti ed infissione di pali su aree di demanio idrico;
3. Altri attraversamenti aerei;
4. Altri attraversamenti aerei con infissione di pali su aree di demanio idrico;
5. Attraversamenti sotterranei, superficiali o utilizzando manufatti esistenti, di corsi d'acqua, con elettrodotti, linee telefoniche, metanodotti, etc.;
6. Opere in genere nei corsi d'acqua e nelle aree del demanio idrico e scarichi idrici in essi.

Per i servizi pubblici, nel caso di più di un attraversamento zancati allo stesso manufatto da parte di uno stesso gestore si calcola il canone dovuto complessivamente per i vari attraversamenti e si applica il minimo ricognitorio se la somma finale è inferiore.

Si procede analogamente nel caso di più attraversamenti di uno stesso corso d'acqua o di più corsi d'acqua con una stessa struttura;

b) Utilizzazione di aree, suddivisa in tre tipologie di utilizzazione:

1. per uso agricolo.
 2. per uso residenziale-ricreativo;
 3. per uso attività produttive, industriali, artigianali e commerciali;
- ❖ Per la tipologia di aree classificate urbanisticamente agricole e da destinarsi a scopo agricolo il canone di concessione sarà determinato avendo a base di calcolo i valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Reggio Calabria, predisposti dalla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del D.P.R. 8/06/2001 n. 327, art. 41 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla legge 203/1982.
 - ❖ Per la tipologia di aree di aree classificate urbanisticamente agricole e da destinarsi ad uso diverso (industriale, commerciale, artigianale ecc.), il canone di concessione sarà determinato avendo a base di calcolo i valori medi dei suoli per analoghi usi riferiti ai fini ICI dal comune su cui l'area ricade.

- ❖ Per la tipologia di aree classificate urbanisticamente edificabili e da destinarsi ad uso diverso il canone di concessione sarà determinato avendo a base di calcolo i valori medi dei suoli per analoghi usi riferiti ai fini ICI dal comune su cui l'area ricade.
- ❖ Per gli attraversamenti, o percorrenze in alveo su aree classificate urbanisticamente agricole, il canone di concessione sarà determinato avendo a base di calcolo i valori agricoli medi per ettaro e per il tipo di coltura più pregiata e/o di più alto valore dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Reggio Calabria, predisposti dalla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del D.P.R. 8/06/2001 n. 327, art. 41 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alla legge 203/1982.
- ❖ Per gli attraversamenti, o percorrenze in alveo su aree classificate urbanisticamente edificabili il canone di concessione sarà determinato avendo a base di calcolo i valori medi dei suoli per analoghi usi riferiti ai fini ICI dal comune su cui l'area ricade.

La tariffa può essere modulata anche in base ad una suddivisione territoriale o alla tipologia dei corsi d'acqua altresì con riferimento ai fiumi/torrenti ricadenti nei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Il canone unitario è determinato in ragione del saggio di redditività del terreno, assumendo come riferimento i valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Reggio Calabria riferiti all'anno 2011, determinati a norma dell'art. 41 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle tabelle: 1 (Saggio di redditività) e 2 (coefficiente di ubicazione);

Tabella 1 : Saggio di redditività

	Valori	Min.	Max.
Terreno per colture erbacee (seminativi e pascoli)		2,00 %	2,20 %
Terreno per colture arboree da legno (boschi ad alto fusto, ceduo e misto)		2,50 %	3,00 %
Terreno per colture arboree da frutto (Agrumeto, vigneto, uliveto, kiwi, mandorleto, noceto, querceto, castagneto, ecc.)		1,50 %	3,00 %
Terreno per colture orticole e serricole		2,50 %	3,00 %
Terreno asservito per attraversamenti e/o funzionali a percorrenze in alveo		5,00 %	10,00 %

I valori Min. e Max. di cui alla tabella 1 (Saggio di redditività), ai fini estimativi per il calcolo del canone annuo, terranno conto di:

- a) tipo di ordinamento culturale;
- b) età media delle piante e loro capacità produttiva;
- c) condizione pedoclimatiche dell'areale produttivo;
- d) ampiezza dell'area e conformazione planimetrica;
- e) presenza e/o distanza delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli;
- f) andamento di mercato del prodotto;
- g) condizioni di viabilità e di accesso all'area;
- h) vicinanza ai centri urbani e ai mercati della zona.

Tabella 2 : coefficiente di ubicazione

Terreno posto nelle immediate vicinanze di nuclei abitati consistenti e/o zone di sviluppo industriale, commerciale e artigianale	1,25
Terreno posto nelle immediate vicinanze di nuclei abitati minori e/o zone di medio interesse industriale, commerciale e artigianale	1,15
Terreno posto nelle immediate vicinanze di strade di comunicazione	1,10
Terreno posto in zona isolata e con buone vie di comunicazione e/o zone di basso interesse industriale, commerciale e artigianale	0,90
Terreno posto in zona isolata e con scarse vie di comunicazione	0,80

Le tariffe per la determinazione del canone dovranno prevedere le seguenti voci:

Uso agricolo	Uso residenziale ricreativo	Uso attività produttive Industriali, artigianali e commerciali		Uso Pubblico	
Fronte fiume	Fronte fiume	Fronte fiume		Fronte fiume	
Perimetro d'attracco pontili fissi e mobili	Perimetro d'attracco pontili fissi e mobili	Perimetro d'attracco pontili fissi e mobili		Perimetro d'attracco pontili fissi e mobili	
Superficie scoperta	Superficie scoperta costituita da materiali diversi da inerbimento e terra battuta	Superficie scoperta costituita da materiali diversi da inerbimento e terra battuta		Superficie scoperta costituita da materiali diversi da inerbimento e terra battuta	
	Superficie scoperta costituita da inerbimento e terra battuta	Superficie scoperta costituita da inerbimento e terra battuta		Superficie scoperta costituita da inerbimento e terra battuta	
Manufatto struttura mista per ricovero attrezzi	Edifici in muratura	Edifici in muratura	Uffici, mostre e rivendite	Edifici in muratura	Uffici, mostre e rivendite
			Abitazioni		Abitazioni
			Magazzino, rimessaggio, ecc.		Magazzino, rimessaggio, ecc.
Specchio d'acqua impianti da pesca	Edifici struttura leggera	Edifici struttura leggera	Uffici, mostre e rivendite	Edifici struttura leggera	Uffici, mostre e rivendite
			Abitazioni, Uffici, mostre, rivendite		Abitazioni, Uffici, mostre e rivendite
			Magazzino, rimessaggio, ecc.		Magazzino, rimessaggio, ecc.
	Terrazze, verande, tettoie	Terrazze, verande, tettoie	Terrazze, verande, tettoie		
	Superficie coperta	Superficie coperta	Superficie coperta		
	Specchio d'acqua impianti da pesca	Specchio d'acqua impianti da pesca	Specchio d'acqua impianti da pesca		

- Il fronte fiume dovrà essere conteggiato solo nei casi di effettivo utilizzo della sponda o per qualsiasi altra finalità per la quale la caratteristica di "sponda" sia determinante;
- Nel caso di pontile parallelo e contiguo alla sponda viene conteggiato il solo pontile e non il fronte;
- Per i pontili le dimensioni da conteggiare nel calcolo del canone devono essere limitate al perimetro effettivamente utilizzabile;
- Nel caso di pontili mobili il canone è dovuto limitatamente al periodo di effettiva permanenza in acqua dei pontili.

c) Altre tipologie:

- Accessi, ponticelli e tombature.
- Ponti e viadotti.
- Terrazzini aggettanti su corso d'acqua; per questa tipologia, limitatamente agli aggetti inferiori a 1,20 m, il minimo ricognitorio di cui al comma 1 del presente articolo è ridotto del 50% .
- Scarichi di acqua.
- Taglio di piante.
- Infissione di cartelli pubblicitari.
- Asportazione materiale dall'alveo nella misura e con le modalità consentite dai regolamenti e dalle norme vigenti.

Articolo 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le concessioni di aree demaniali a enti pubblici e a privati dalle quali il richiedente non tragga profitto e che preveda unicamente una attività che rappresenti un vantaggio per la Provincia dal punto di vista dell'efficienza idraulica e della gestione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
2. Nell'ambito di programmi sociali concordati con i Comuni le concessioni di orti a cittadini oltre 65 anni di età e a cittadini socialmente svantaggiati, secondo l'indice correntemente usato per valutare la situazione economica ISEE, sono anch'esse esenti dal pagamento del canone.

Articolo 25

Maggiorazioni

1. La maggiorazione delle indennità di occupazione prevista dall'articolo 15, comma 2 e 3 ammonta al 20 % dei canoni determinati dall'apposito regolamento.

Articolo 26

Riscossione dei canoni

1. I canoni possono essere riscossi direttamente o tramite concessionario.
2. Il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 1. anticipatamente e per l'importo relativo all'intero periodo, in caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione; anticipatamente e per l'importo relativo all'intero periodo, in caso di concessione per una durata inferiore all'anno. Il titolare dovrà consegnare all'Ufficio competente la ricevuta del versamento al momento del ritiro dell'atto autorizzativo.
 2. in unica soluzione ed entro la data di scadenza stabilita nell'avviso inviato al concessionario a cura della Provincia nel caso che questa procedura sia prevista dall'atto di concessione, oppure entro il 31 marzo di ogni anno nel caso che non sia prevista, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione o in caso di accertamento d'ufficio.
 3. con possibilità di versamento dilazionato: in un numero massimo di 2 rate di pari importo da pagare entro l'anno, nel caso in cui da parte di un singolo contribuente siano dovuti canoni di importo complessivo superiore a € 1.000,00 e in un numero massimo di 3 rate di pari importo da pagare entro l'anno nel caso l'importo dovuto superi € 5.000,00.

Per gli importi da pagare direttamente dalla Provincia di Reggio Calabria verranno fornite al concessionario, oltre le indicazioni di quanto dovuto a diverso titolo (canoni, cauzione, tasse e altri oneri), i riferimenti necessari quale i numeri di conto (Cod. IBAN, C/c Postale o altre forme di pagamento elettronico certificato) intestati alla Provincia di Reggio Calabria, su cui canalizzare il dovuto. Verrà inoltre fornito al concessionario un numero detto "Codice Concessione" il quale dovrà essere indicato unitamente alla causale del versamento.

CAPO VI CONTENZIOSO

Articolo 27

Ritardato od omesso pagamento del canone annuale

1. Il Concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, il versamento del canone dovuto, o l'utilizzatore che non esegue in tutto o in parte alla prescritta scadenza il versamento dell'indennità dovuta ai sensi del comma 6 dell'articolo 22, è soggetto ad una sanzione pari al venti per cento (20%) dell'importo non versato.
2. Oltre alla sanzione del 20% prevista dal comma 1 del presente articolo, saranno dovuti gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo.
3. Il concessionario che ha omesso il pagamento del canone, o l'utilizzatore che ha omesso il pagamento dell'indennità di utilizzazione, o che lo ha effettuato in misura inferiore a quella dovuta, può regolarizzare la violazione eseguendo il pagamento:
 - a) dell'importo dovuto.
 - b) degli interessi legali (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
 - c) della sanzione ridotta.
4. La sanzione prevista in misura ordinaria del 20% viene così ridotta:
 - a) al 2.50% (pari ad 1/8 del 20%) se si effettua il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
 - b) al 4% (pari ad 1/5 del 20%) se si effettua il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza prescritta.
5. Decorso inutilmente tale termine, la Provincia provvederà a notificare al concessionario la richiesta di canone aumentata del 20% assegnando il termine (minimo 30 giorni e massimo 60 giorni) per il pagamento; decorso inutilmente tale termine, la Provincia provvederà a notificare al concessionario la revoca della concessione, oppure nel caso di utilizzazione senza concessione formale la decadenza dal diritto all'utilizzo, e l'eventuale intimazione di ripristino dei luoghi; contemporaneamente provvederà ad effettuare la riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali, di tutte le somme dovute secondo le modalità previste dall'art.68 del D.P.R. n.43 del 28/1/88 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applica l'art.2752 del Codice Civile.

Articolo 28

Diritto d'interpello

1. L'utente ha facoltà di proporre istanza per iscritto al Segretario Generale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione ad un proprio caso personale delle disposizioni contenute nel Capo VI del presente regolamento limitatamente a situazioni di incertezza relative a:
 - a) misurazione delle aree soggette a canone;
 - b) applicabilità del canone.
2. L'istanza, da redigersi in carta libera, dovrà contenere la descrizione ed i riferimenti precisi del proprio caso personale (numero ed anno della concessione) e dovrà prospettare la soluzione interpretativa che viene sottoposta al vaglio della Amministrazione.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di utenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.
4. La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi, da parte dell'utente, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 *Adeguamento dei canoni*

1. I canoni attualmente in vigore per le concessioni esistenti vengono adeguati ai canoni stabiliti dal presente regolamento.
2. Per le nuove concessioni il canone applicato sarà quello stabilito dal presente regolamento.
3. Per le concessioni esistenti l'adeguamento avverrà con le seguenti modalità:
 - 1) scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
l'adeguamento avverrà contestualmente al rinnovo;
 - 2) non scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
il calcolo del nuovo canone verrà eseguito d'ufficio alla data suddetta. L'adeguamento del pagamento verrà dilazionato in parti uguali per ogni anno mancante allo scadere della concessione fino ad un massimo di 5 anni.

Articolo 30 Norme finali

Per tutti gli aspetti non specificati nel presente regolamento, come modalità di richieste, procedure, tempi, si rimanda al regolamento specifico pubblicato sul sito internet della Provincia:
[www. provincia.rc.it](http://www.provincia.rc.it) , così come il presente regolamento.

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI	
art. 1	Oggetto del regolamento e riferimenti normativi	pag. 2
art. 2	Usi soggetti a concessione	pag. 2
art. 3	Competenze al rilascio delle concessioni	pag. 2
CAPO II	DOMANDA DI CONCESSIONE	
art. 4	Domanda di concessione	pag. 3
art. 5	Domanda incompleta – Decadenza	pag. 4
CAPO III	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E RELATIVE PROCEDURE	
art. 6	Requisito generale	pag. 5
art. 6 bis	Definizioni	pag. 5
art. 7	Criteri generali	pag. 5
art. 8	Istruttoria	pag. 6
art. 9	Durata	pag. 6
art. 10	Deposito cauzionale per la concessione	pag. 7
art. 11	Occupazioni temporanee	pag. 7
art. 12	Tariffe per le occupazioni temporanee	pag. 7
art. 13	Nuove concessioni - Procedura ad evidenza pubblica	pag. 8
art. 14	Nuove concessioni di aree d'interesse generale- Procedura a domanda	pag. 9
art. 15	Situazioni già esistenti	pag. 10
art. 16	Associazioni senza scopo di lucro	pag. 11
art. 17	Rinnovo	pag. 11
art. 18	Caratteristiche della concessione	pag. 11
CAPO IV	REVOCA - DECADENZA - RINUNCIA	
art. 19	Revoca	pag. 12
art. 20	Decadenza	pag. 12
art. 21	Rinuncia	pag. 13
CAPO V	CANONI	
art. 22	Canoni, norme generali	pag. 13
art. 23	Criteri per la determinazione dei canoni per le aree appartenenti al demanio idrico	pag. 14
art. 24	Esenzioni	pag. 17
art. 25	Maggiorazioni	pag. 17
art. 26	Riscossione dei canoni	pag. 17
CAPO VI	CONTENZIOSO	
art. 27	Ritardato o omesso pagamento del canone annuale	pag. 18
art. 28	Diritto d'interpello	pag. 18
CAPO VII	NORME FINALI E TRANSITORIE	
art. 29	Adeguamento dei canoni	pag. 19
art. 30	Norme finali e transitorie	pag. 19

Titolo _____ Classe _____ Sotto classe _____
Fasc. _____ Sotto fasc. _____ Anno _____



Provincia di Reggio Calabria

SETTORE 15

Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale e A.P.Q. Infrastrutture
Servizio 3 - Demanio Idrico e Concessioni Demaniali - Sorveglianze Idrauliche

SSSSSSSSSSSSSSSS

Prot. _____

Reggio Calabria li _____

am

TABELLA DEI CANONI

PER LE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO

(ai sensi dell'art. 23 del Capo V del Regolamento per la gestione del Demanio Idrico della Provincia di Reggio Calabria – Approvato co Delibera Consiglio Provinciale N° ____, del, ____)

CANONI - ANNO 2012

Strade arginali carrabili e ciclo-pedonali

TIPO D'USO A	viabilità pubblica		
	per lunghezze fino a km 10	euro/km	100,00
	per lunghezze eccedenti oltre km 10 fino a km 20	euro/km	75,00
	per lunghezze eccedenti oltre km 20	euro/km	35,00
	canone minimo	euro	150,00
TIPO D'USO B	a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati		
	canone unitario	euro/km	150,00
	canone minimo	euro	250,00
TIPO D'USO C	a servizio industriale, artigianale e commerciale		
	canone unitario	euro/km	250,00
	canone minimo	euro	450,00

Sono comprese nei canoni sopraindicati le opere complementari alla viabilità stessa.

Rampe di accesso a strada arginale

TIPO D'USO A	viabilità pubblica		
	canone unitario	euro/cad	50,00
TIPO D'USO B	a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati		
	canone unitario	euro/cad	250,00
TIPO D'USO C	a servizio industriale, artigianale e commerciale		
	canone unitario	euro/cad	450,00

Aumento del 50% per le rampe a Y.

Nei casi in cui gli accessi abbiano origine da viabilità pubblica-in concessione, sarà applicata la riduzione del 30% alla sommatoria dei canoni risultanti, laddove si consegua una concessione unitaria degli accessi in capo all'amministrazione comunale.

Sono comprese nei canoni sopraindicati le opere complementari alla viabilità stessa

Quota fissa annua di € 30,00 per l'accesso relativo al tipo d'uso B, limitatamente al primo accesso di larghezza non superiore a metri 8,00.

Riduzione del 50% per l'accesso relativo al tipo d'uso C, limitatamente al primo accesso di larghezza non superiore a metri 8,00.

Ponti ponticelli e tombini

TIPO D'USO A	viabilità pubblica		
	canone unitario	euro/mq	2,00
	canone minimo – ponti ciclo-pedonali	euro	100,00
	canone minimo – ponti carrabili	euro	200,00
	canone massimo – ponti ciclo-pedonali	euro	300,00
	canone massimo – ponti carrabili	euro	600,00
TIPO D'USO B	a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati		
	canone unitario	euro/mq	5,00
	canone minimo	euro	200,00
TIPO D'USO C	a servizio industriale, artigianale e commerciale		
	canone unitario	euro/mq	10,00
	canone minimo	euro	450,00

Nei casi in cui gli accessi abbiano origine da viabilità pubblica in concessione, sarà applicata la riduzione del 30% alla sommatoria dei canoni risultanti, laddove si consegua una concessione unitaria degli accessi in capo all'amministrazione comunale.

Sono comprese nei canoni sopraindicati le opere complementari alla viabilità stessa

Quota fissa annua di € 30,00 per l'accesso relativo al tipo d'uso B, limitatamente al primo accesso di larghezza non superiore a metri 8,00.

Riduzione del 50% del canone unitario e del canone minimo per l'accesso relativo al tipo d'uso C, limitatamente al primo accesso di larghezza non superiore a metri 8,00.

Occupazione permanente del suolo

TIPO D'USO	pubblico		
	canone unitario	euro/mq da	0,05 a 0,30
in funzione dell'uso (elevato grado di recupero dell'area – modesto grado di recupero dell'area), dell'ubicazione (aree di pertinenza idraulica marginale – aree di pertinenza idraulica significativa) e del (minore – maggiore) "pregio" dell'area			
	canone minimo	euro	150,00

TIPO D'USO	agricolo
	canone unitario

Il canone unitario è determinato in ragione del:

- 1) saggio di redditività del terreno, assumendo come riferimento i valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Reggio Calabria riferiti all'anno 2011, determinati a norma dell'art. 41 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alla tabella 1 (Saggio di redditività);
- 2) coefficiente di ubicazione con riferimento alla tabella 2;

Tabella 1 : Saggio di redditività

	Valori	Min.	Max.
Terreno per colture erbacee (seminativi e pascoli)		2,00 %	2,20 %
Terreno per colture arboree da legno (boschi ad alto fusto, ceduo e misto)		2,50 %	3,00 %
Terreno per colture arboree da frutto (Agrumeto, vigneto, uliveto, kiwi, mandorleto, noceto, querceto, castagneto, ecc.)		1,50 %	3,00 %
Terreno per colture orticole e serricole		2,50 %	3,00 %
Terreno asservito per attraversamenti e/o funzionali a percorrenze in alveo		5,00 %	10,00 %

I valori Min. e Max. di cui alla tabella 1 (Saggio di redditività), terranno conto di:

- a) tipo di ordinamento colturale;
- b) età media delle piante e loro capacità produttiva;
- c) condizione pedoclimatiche dell'areale produttivo;
- d) ampiezza dell'area e conformazione planimetrica;
- e) presenza e/o distanza delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli;
- f) andamento di mercato del prodotto.

Tabella 2 : coefficiente di ubicazione

Terreno posto nelle immediate vicinanze di nuclei abitati consistenti e/o zone di sviluppo industriale, commerciale e artigianale	1,25
Terreno posto nelle immediate vicinanze di nuclei abitati minori e/o zone di medio interesse industriale, commerciale e artigianale	1,15
Terreno posto nelle immediate vicinanze di strade di comunicazione	1,10
Terreno posto in zona isolata e con buone vie di comunicazione e/o zone di basso interesse industriale, commerciale e artigianale	0,90
Terreno posto in zona isolata e con scarse vie di comunicazione	0,80

	canone minimo per tutti gli usi agricoli	euro	200,00
TIPO D'USO	residenziale		
	<i>fuori dei centri abitati senza presenza di manufatti</i>		
	canone unitario	euro/mq	0,30
	<i>nei centri abitati senza presenza di manufatti</i>		
	canone unitario	euro/mq	0,50
	canone minimo per gli usi residenziali	euro	200,00
TIPO D'USO	industriale artigianale e commerciale		
	<i>fuori dei centri abitati comprensivi della presenza di soli impianti di lavorazione fino ad una superficie occupata massima del 5% dell'area complessiva.</i>		
	canone unitario fino a mq 1.000	euro/mq	0,50
	canone unitario per la superficie eccedente	euro/mq	0,75
	<i>nei centri abitati senza presenza di manufatti</i>		
	canone unitario	euro/mq	1,00
	canone minimo per gli usi industriale artigianale e commerciale	euro	500,00

Potrà essere operata una riduzione fino al 50% del canone unitario per occupazione ad uso agricolo di aree demaniali delle golene dei corsi d'acqua.

Nel caso di occupazione delle aree demaniali con manufatti, ovvero con impianti per una superficie superiore al 5% dell'area complessiva, si ricorre alla stima per la determinazione del canone.

La concessione è gratuita per gli usi governativi da parte di amministrazioni statali, nonché per l'utilizzo da parte di enti pubblici per finalità connesse alla tutela della risorsa idrica, delle opere idrauliche e della navigazione interna.

Si opera una riduzione del canone del 50% per le concessioni finalizzate a realizzare riserve naturali, parchi fluviali o comunque interventi di ripristino e recupero ambientale compatibili con il regime idraulico. Qualora le aree demaniali richieste in concessione per i suddetti scopi siano già comprese all'interno di perimetrazioni di aree naturali protette, statali o regionali, inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 394/1991, la concessione è gratuita, come disposto dall'articolo 41, comma 3, del D.Lgs. 152/1999.

Per le aree a servizio di attività di pesca professionale si applicano i canoni dell'uso industriale artigianale e commerciale ridotti del 50%.

Occupazione di spazio acqueo

TIPO D'USO	pubblico		
	canone unitario	euro/mq	da 0,05 a 0,10
	<i>in funzione dell'uso, del comune e dell'ubicazione</i>		
	canone minimo	euro	100,00
TIPO D'USO	agricolo e pesca professionale		
	canone unitario	euro/mq	0,75
	canone minimo	euro	200,00
TIPO D'USO	da diporto		
	canone unitario	euro/mq	2,00
	canone minimo	euro	200,00
TIPO D'USO	industriale artigianale e commerciale		
	canone unitario	euro/mq	2,00
	canone minimo	euro	400,00

Il canone è comprensivo della presenza di opere minimali accessorie quali pali e boe di ormeggio, scalette, piccoli pontili, ecc., nonché di attrezzature di servizio alle imbarcazioni.

Nel caso di occupazione degli specchi acquei con manufatti quali capanni, cavane o simili, la superficie coperta da tali manufatti sarà computata due volte.

Nel caso di superfici di ampia estensione utilizzate per darsene, porticcioli o strutture assimilabili, che comprendano aree di servizio non strettamente utilizzate ad ormeggio, il canone è calcolato sulla superficie complessiva di concessione operando una riduzione fino al 50% dei canoni unitari sopra riportati.

Sarà applicata una riduzione del 30% all'utilizzo di specchi acquei per l'ormeggio di natanti, qualora si consegua una concessione unitaria degli stessi in capo all'amministrazione comunale.

La concessione è gratuita per gli usi governativi da parte di amministrazioni statali, nonché per l'utilizzo da parte di enti pubblici per finalità connesse alla tutela della risorsa idrica, delle opere idrauliche e della navigazione interna.

Si opera una riduzione del canone del 50% per le concessioni finalizzate a realizzare riserve naturali, parchi fluviali o comunque interventi di ripristino e recupero ambientale compatibili con il regime idraulico. Qualora le aree demaniali richieste in concessione per i suddetti scopi siano già comprese all'interno di perimetrazioni di aree naturali protette, statali o regionali, inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge-394/1991, la concessione è gratuita, come disposto dall'articolo 41, comma 3, del D.Lgs. 152/1999.

Scarico delle acque

TIPO D'USO			
	acque meteoriche - da abitazioni civili		
	canone minimo fino a cm 40 di diametro	euro	200,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	10,00
	acque meteoriche - da aree pubbliche		
	canone minimo fino a cm 40 di diametro	euro	400,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	25,00
	acque meteoriche - da aree industriali artigianali e commerciali		
	canone minimo fino a cm 40 di diametro	euro	600,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	20,00

Il canone determinato come sopra potrà essere ridotto fino al 30% in presenza di documentati sistemi di efficace laminazione delle acque di pioggia.

TIPO D'USO			
	acque depurate - da abitazioni civili		
	canone minimo fino a cm 20 di diametro	euro	250,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	15,00
	acque depurate - da depuratori urbani		
	canone minimo fino a cm 20 di diametro	euro	500,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	30,00
	acque depurate - da insediamenti industriali artigianali e commerciali		
	canone minimo fino a cm 20 di diametro	euro	650,00
	per diametri eccedenti	euro/cm	35,00

Occupazioni temporanee

TIPOLOGIA	occupazione di area demaniale		
	canone unitario 1/12 del canone relativo alla occupazione permanente per ogni mese di occupazione		
	canone minimo	euro	250,00
TIPOLOGIA	occupazione di spazio acqueo		
	canone unitario 1/12 del canone relativo alla occupazione permanente per ogni mese di occupazione		
	canone minimo	euro	250,00
TIPOLOGIA	ponteggio		
	canone unitario	euro/mq giorno	0,20
	canone minimo	euro	200,00
TIPOLOGIA	chiosco ambulante		
	canone unitario	euro/mq giorno	0,10
	canone minimo	euro	200,00
TIPOLOGIA	fiera mercato ecc.		
	canone unitario	euro/mq giorno	0,10
	canone minimo	euro	200,00

TIPOLOGIA	gara podistica ciclistica ecc. canone minimo	euro/km euro	70,00 200,00
-----------	---	-----------------	-----------------

Per le occupazioni temporanee di pubblica utilità, nonché per manifestazioni e gare non competitive, predisposte da organizzazioni non lucrative, il canone minimo è ridotto del 50%.

Attraversamenti e parallelismi con tubazioni tariffe senza infissione di pali o tralicci

TIPOLOGIA	attraversamenti con tubazioni		
	linee interrate con scavo o spingitubo	euro/m	3,00
	linee sospese	euro/m	1,50
	linee appese o inserite in strutture esistenti	euro/m	1,50
	linee teleguidate	euro/m	1,00
	canone minimo	euro	200,00

TIPOLOGIA	parallelismi con tubazioni		
	interrate	euro/m	1,50
	canone minimo	euro	200,00

Per gli attraversamenti aerei con infissione di pali o tralicci su aree di demanio idrico, all'importo si aggiunge quanto determinato alla "Tipologia - sostegni"

Sarà applicata la riduzione complessiva pari al 70% del canone relativo agli allacciamenti privati, laddove si consegua una concessione unitaria degli stessi in capo all'amministrazione titolare del servizio.

Attraversamenti e parallelismi con linee elettriche, telefoniche e simili tariffe senza infissione di pali o tralicci

TIPOLOGIA	attraversamenti con linee elettriche aeree		
	linee a tensione < 400 v	euro/cad	7,00
	linee a tensione < 30.000 v	euro/cad	100,00
	linee a tensione < 150.000 v	euro/cad	150,00
	linee a tensione < 250.000 v	euro/cad	200,00
	linee a tensione > 250.000 v	euro/cad	300,00

TIPOLOGIA	altri attraversamenti con linee elettriche		
	linee interrate	euro/m	3,00
	linee appese o inserite in strutture esistenti	euro/m	1,50
	linee teleguidate	euro/m	1,00
	canone minimo	euro	200,00

TIPOLOGIA	attraversamenti con linee telefoniche, di illuminazione e simili		
	linee interrate	euro/m	3,00
	linee aeree	euro/m	1,50
	linee appese o inserite in strutture esistenti	euro/m	1,50
	linee teleguidate	euro/m	1,00
	canone minimo	euro	200,00

TIPOLOGIA	parallelismi		
	linee interrate	euro/m	1,50
	linee aeree	euro/m	0,30
	canone minimo	euro	200,00

TIPOLOGIA	sostegni		
	a palo	euro/cad	35,00
	a palo con tiranti	euro/cad	70,00
	a traliccio	euro/cad	250,00

Per gli attraversamenti aerei con infissione di pali o tralicci su aree di demanio idrico, all'importo si aggiunge quanto determinato alla "Tipologia - sostegni"

Sarà applicata la riduzione complessiva pari al 70% del canone relativo agli allacciamenti privati, laddove si consegua una concessione unitaria degli stessi in capo all'amministrazione titolare del servizio.

Bilance da pesca

TIPOLOGIA bilance con rete di dimensioni > 250 mq
su tralici posti su entrambi i lati del fiume, compreso capanno di superficie
coperta inferiore a 30 mq
canone unitario euro/cad 600,00

TIPOLOGIA bilance con rete di dimensioni < 250 mq
su tralici posti su un solo lato del fiume, compreso capanno di superficie
coperta inferiore a 20 mq
canone unitario euro/cad 350,00

Il canone è comprensivo della presenza di opere di supporto quali pali e boe di ormeggio, scalette, pontili, ecc.
Per bilance con capanni di dimensioni superiori a quella sopra indicata, si ricorre alla stima per la determinazione
del canone.

Cartelli pubblicitari

TIPOLOGIA monofacciali
canone minimo fino a mq 3 di superficie euro 300,00
per superfici eccedenti euro/mq 100,00

TIPOLOGIA bifacciali
canone minimo fino a mq 3 di superficie euro 450,00
per superfici eccedenti euro/mq 150,00

*I cartelli pubblicitari che ricadono al di fuori dei perimetri urbani, le tariffe sono ridotte
del 30% -*

Opere puntuali

TIPOLOGIA cannocchiali, armadietti, macchinette distributrici, ecc.
canone unitario euro/cad 200,00

Sfalcio di prodotti erbosi

TIPOLOGIA sfalcio di rilevati arginali e aree golenali
canone unitario euro/ha da 30,00 a 50,00

Il canone unitario sarà determinato con valori minori, quanto:

- maggiore sia la difficoltà di eseguire le operazioni di sfalcio
- più degradato sia lo stato di manutenzione della vegetazione
- minore sia la domanda proveniente dal mercato locale
- maggiore sia l'interesse dell'amministrazione per l'attività di sfalcio

Sfalcio di prodotti erbosi per attività zootecniche e di allevamento

TIPOLOGIA sfalcio di rilevati arginali e aree golenali
canone unitario euro/mq da 0,03 a 0,05

Il canone unitario sarà determinato con valori minori, quanto:

- maggiore sia la difficoltà di eseguire le operazioni di sfalcio
- minore sia la domanda proveniente dal mercato locale
- maggiore sia l'interesse dell'amministrazione per l'attività di sfalcio

Tagli di alberi, alberi di alto fusto, arbusti e canneti

Il valore verrà determinato con una perizia estimativa, caso per caso, in funzione dell'essenza o specie arborea e in
considerazione dell'eventuale rimozione di ceppaie e apparati radicali ed in funzione dei valori medi di mercato per legna
da ardere o da opera detratti i costi di produzione

canone minimo euro 200,00

Alla data del presente "Regolamento" gli importi da richiedere agli utenti per i procedimenti
relativi al rilascio di concessioni e autorizzazioni per spese di "Istruttoria" e/o "Sopralluogo" e
per "Autorizzazione" sono:

➤	domande di concessione	€	100,00
➤	domande di rinnovo	€	50,00
➤	domande di subentro	€	50,00
➤	domande di rinuncia	€	0,00
➤	domande di autorizzazione	€	100,00

Resta stabilito comunque l'applicazione della rivalutazione periodica in base agli indici
ISTAT o all'aggiornamento delle tariffe durante il tempo di validità della concessione.